

to di interessi, del debito costituito dall'ammonta-
re:

a) degli interessi, nella misura contrattua-
le del 7.75%, sull'importo del mutuo iniziale
di L. 2.200.000, dal giorno in cui fu concesso il
mutuo stesso (3 marzo 1923) alla data del pre-
fetto immobiliare (20 marzo 1929);

b) degli interessi, in ragione del 5%, sul-
lo stesso debito iniziale di L. 2.200.000, dalla da-
ta del prefetto immobiliare (20 marzo 1929) al
giorno della sistemazione.

Tale debito arretrato da rimborsare sa-
rebbe, bene inteso, diminuito del complesso dei
versamenti fatti a qualsiasi titolo dal mutua-
tario, dalla concessione dell'originario mutuo ad
oggi, versamenti ammontanti a circa L. 295.000,
nonché delle altre L. 200.000, che il Cuffputi ver-
serebbe in sede di sistemazione, mediante parte
del ricavato del contributo che lo Stato gli con-
cederebbe, come è stato in precedenza esposto all'En-
Comsiglio (il rimanente ricavato del contributo
sarebbe destinato alla cancellazione di ipoteche suc-
cessive a quelle dell'Istituto).

Il definitivo debito arretrato da ri-
borsare, senza interessi, in 40 anni, sarebbe con-